



REGIONE DEL VENETO



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

REGIONE DEL VENETO

E

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

per la prosecuzione dei percorsi di integrazione delle competenze finalizzate all'acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario da attuarsi presso le Istituzioni scolastiche del Veneto ad indirizzo Socio-Sanitario e per il riconoscimento di un credito formativo ai diplomati degli Istituti Professionali statali e paritari a indirizzo "Servizi Socio-Sanitari" e "Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale". Anni Scolastici 2020/2021 e 2021/2022.

Premesso che:

- il rinnovamento degli Istituti Professionali (di seguito IP) va inquadrato all'interno della cooperazione europea per la costituzione di un sistema condiviso di istruzione e formazione tecnico-professionale (*Vocational Education and Training - VET*) e, più in generale, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia a seguito del Consiglio di Lisbona del 2000, nell'ambito del "nuovo slancio" dato alle quattro priorità del quadro strategico per il settore dell'istruzione e della formazione fino al 2020;
- la riforma del secondo ciclo di istruzione (Riforma Gelmini) siglata mediante DPR 15/03/2010, n. 87 ha introdotto alcune modifiche sostanziali riguardanti gli IP, compresa la revisione del curriculum dell'indirizzo dei Servizi Socio Sanitari in vigore fino all'Anno Scolastico 2021/2022;
- il recente riordino degli IP mira a rispondere all'esigenza di organizzare percorsi formativi quinquennali, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio e fondati su una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale riferita a filiere produttive di rilevanza nazionale che caratterizzano i settori indicati nel D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61, che ha introdotto il nuovo percorso curricolare "Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale" e all'art. 13 ha altresì abrogato, a decorrere dall'Anno Scolastico 2022/2023, il DPR n. 87/2010;
- il 13 gennaio 1994 la Regione del Veneto di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione ha siglato un Protocollo d'Intesa in base al quale le Parti si impegnavano a progettare e realizzare congiuntamente tra il sistema della formazione professionale e gli IP la realizzazione di interventi

- professionalizzanti che consentissero l'acquisizione, parallelamente al diploma di maturità, di una qualifica professionale;
- agli studenti iscritti presso gli IP ad indirizzo "Tecnico dei Servizi Sociali" fino all'anno scolastico 2009/2010, era concesso di conseguire, al termine di un percorso professionalizzante nella c.d. Terza Area, l'attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario (in breve OSS) di cui alla L.R. 16/08/2001, n. 20;
 - per tutelare la legittima aspettativa di conseguire l'attestato di qualifica professionale di OSS da parte degli studenti che si erano iscritti presso gli IP prima dell'entrata in vigore della riforma, la Regione del Veneto mediante la DGR n. 1886 del 15/11/2011 ha riconosciuto un credito formativo spendibile negli ordinari percorsi a qualifica OSS;
 - il percorso curricolare e la spendibilità del titolo previsto in esito al quinquennio dell'indirizzo "Servizi Socio-Sanitari" e "Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale" evidenziano il permanere di una serie di criticità in ordine alle effettive ricadute occupazionali dei diplomati. La mancanza di un riconoscimento diretto del titolo comporta che molti giovani diplomati si trovino costretti a proseguire gli studi in ambito universitario oppure a ricercare opportunità lavorative non conformi alle proprie aspirazioni professionali;
 - la realizzazione dei percorsi a indirizzo "Servizi Socio-Sanitari" e "Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale" ha comportato un considerevole impiego di risorse finanziarie pubbliche anche da parte delle famiglie degli studenti veneti, ma soprattutto ha rappresentato un cospicuo investimento da parte di molti giovani sul proprio futuro;
 - la Regione del Veneto, in sinergia con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, si è fatta promotrice della costituzione di un gruppo di lavoro composto da esperti regionali in materia di formazione e sanità, dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e dalla rappresentanza della Rete degli IPSSS del Veneto. Il gruppo ha esplorato le varie ipotesi, anche in considerazione di analoghe esperienze maturate in diversi contesti regionali e ha valutato le modalità tecniche per assicurare il conseguimento dell'attestato di qualifica professionale di OSS ai futuri diplomati degli IP mediante la strutturazione di un percorso di integrazione delle competenze e il riconoscimento di un credito formativo standard da spendersi nei percorsi ordinari per OSS;
 - in seguito alle modifiche normative intervenute e sulla base dell'esperienza positiva acquisita con il precedente Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto sottoscritto in data 04/10/2016, è stata promossa una analisi dei diversi percorsi curricolari ed è stato delineato un percorso di integrazione delle competenze per i diplomati (che sarà ridefinito in riferimento alla riformulazione del programma formativo di cui alla DGR n. 1124 del 06/08/2020) che consentirà il conseguimento dell'attestato di qualifica professionale di OSS e il riconoscimento di un credito formativo spendibile negli ordinari percorsi a qualifica OSS con l'obiettivo di valorizzare le competenze raggiunte in occasione del quinquennio di scuola secondaria e ampliare le opportunità professionali.

Si conviene quanto segue tra:

La **Regione del Veneto**, di seguito denominata "Regione" con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata dall'Assessore all'istruzione, alla formazione, al lavoro e pari opportunità, Elena Donazzan, delegata dal Presidente;

e

L'**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**, di seguito denominato "USRV", con sede a Venezia-Mestre, Via Forte Marghera 191, codice fiscale 80015150271, rappresentato da Carmela Palumbo, Direttore Generale;

Principi generali

La Regione, d'intesa con l'USRV, adotta le presenti disposizioni al fine di consentire agli allievi frequentanti gli IP a indirizzo "Servizi Socio-Sanitari" e "Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale" l'acquisizione delle competenze per la figura di OSS e l'accesso al relativo esame di qualifica.

Al tempo stesso, riconosce un credito formativo da definire sulla base del curriculum degli IP a indirizzo "Servizi Socio-Sanitari" e "Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale" e dei nuovi programmi dei percorsi formativi per OSS., come da DGR n. 1124 del 06/08/2020, spendibile negli ordinari percorsi formativi regionali per OSS ai fini del conseguimento della qualifica professionale.

A tal proposito la Regione si impegna ad applicare i dispositivi e le regole vigenti per il sistema della formazione professionale regionale e conferma la scelta di regolare gli aspetti strutturali dei percorsi, lasciando autonomia progettuale ai soggetti formativi.

Gli Istituti Scolastici che intendano avvalersi di questa opportunità, al fine di arricchire la propria offerta formativa e favorire la ricaduta occupazionale dei propri percorsi formativi, si impegnano a rispettare le seguenti norme:

- l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22 gennaio 2001 tra il Ministro della Sanità, il Ministro della Solidarietà Sociale, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano;
- la L.R. 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i. mediante la quale la Regione del Veneto ha recepito l'Accordo suddetto, disciplinando i contesti operativi dell'OSS e le relative attività e competenze;
- la disciplina regionale in materia di gestione, organizzazione, valutazione dei percorsi OSS integrate dalle presenti disposizioni.

Articolo 1 - Oggetto

Il presente Protocollo definisce le disposizioni operative da rivolgere agli IP ad indirizzo "Servizi Socio-Sanitari" e "Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale" del Veneto, che intendono realizzare i percorsi formativi di integrazione delle competenze dei diplomati e attivare procedure conformi ai dispositivi e agli standard regionali vigenti indispensabili ai fini del rilascio della qualifica professionale di OSS.

Articolo 2 - Modalità di attuazione

Al fine della realizzazione di percorsi formativi di integrazione è indispensabile il requisito dell'accreditamento regionale per l'ambito della Formazione Superiore. Laddove l'Istituzione Scolastica non fosse accreditata, può stringere accordi di partnership con Organismi di Formazione accreditati per la Formazione Superiore, che dispongano di comprovata esperienza in attività analoghe, che assumono il ruolo di soggetto proponente.

Si rimanda a successivi provvedimenti della Giunta regionale la definizione degli strumenti operativi per il conseguimento delle finalità del presente Protocollo, in coerenza con i principi e le disposizioni precisate.

Articolo 3 - Azioni per favorire la promozione dei percorsi formativi integrativi

La Regione e l'USRV si impegnano a promuovere e a sostenere vicendevolmente, nei limiti delle

risorse umane, strumentali disponibili, appropriate azioni informative e promozionali per favorire l'avvio dei percorsi sopra citati e la partecipazione attiva e consapevole delle Istituzioni Scolastiche a indirizzo "Servizi Socio-Sanitari" e "Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale".

Articolo 4 - Capacità logistica e dotazioni strumentali

Le Istituzioni scolastiche devono disporre di locali, laboratori, attrezzature adeguati all'esercizio delle attività connesse alle competenze professionali da acquisire o in assenza di questi devono attivare specifici accordi.

Articolo 5 - Caratteristiche generali del percorso formativo di integrazione

Il percorso formativo di integrazione può essere realizzato durante il percorso curricolare (classi IV e V - II/III periodo dell'Istruzione degli adulti¹) o successivamente all'esame di Stato e deve:

- essere chiaramente identificato nella sua durata complessiva, nella sua articolazione e nei suoi contenuti;
- assumere gli standard professionali della qualifica quali obiettivi formativi;
- essere puntualmente correlato con le capacità e conoscenze degli standard professionali, nonché rispondente alle indicazioni nazionali e regionali sull'OSS relativamente alle materie di insegnamento, alle aree disciplinari e all'ordinamento didattico;
- prevedere un preciso sistema di valutazione in itinere e finale degli apprendimenti teorici e attitudinali in conformità alla disciplina regionale.

Le evidenze prodotte durante il percorso formativo in riferimento agli esiti delle verifiche di ogni singolo studente, dovranno coprire in modo pertinente ed esaustivo, tutte le capacità e conoscenze dello standard professionale della qualifica, pena la non ammissibilità dello studente all'accertamento tramite esame.

La frequenza dei corsi è obbligatoria e non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale i corsisti che abbiano superato il tetto massimo di assenze (10%) delle ore complessive del corso. L'esame può essere sostenuto solo successivamente al conseguimento del diploma di Stato (cfr. art. 10).

Inoltre, le metodologie didattiche devono risultare coerenti con i contenuti, gli obiettivi didattici e gli stili di apprendimento generalmente riscontrabili negli studenti.

Articolo 6 - Organizzazione del tirocinio

Il tirocinio pratico rappresenta un elemento fondamentale del percorso formativo poiché destinato alla formazione specialistica del corsista e, ai fini della sua realizzazione, è necessaria un'ampia collaborazione tra soggetto gestore, strutture e servizi che ospitano i tirocinanti.

Tutti i percorsi comprendono un tirocinio guidato presso le strutture e i servizi nel cui ambito è prevista la figura professionale dell'OSS.

Le esperienze di tirocinio, in funzione al raggiungimento degli obiettivi attesi, come previsto dalla DGR

¹ Per l'istruzione degli adulti non è riconosciuto il credito di 100 ore di PCTO (ex ASL), in quanto tali percorsi non prevedono l'esperienza del tirocinio (cfr. art.6).

n. 1124 del 06/08/2020, si articolano in:

- n. 150 ore in Unità Operativa di degenza ospedaliera e/o in strutture intermedie (Ospedali di comunità; Unità riabilitative; Hospice);
- n. 170 ore in strutture per anziani, case di riposo, R.S.A., strutture semiresidenziali;
- n. 200 ore suddivise in esperienze da n. 100 ore cad. presso strutture e servizi afferenti alle aree di disabilità, integrazione sociale e scolastica, assistenza domiciliare, salute mentale.

Al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal programma didattico, il tirocinio:

- deve essere programmato in convenzione con la struttura ospitante nel territorio regionale;
- deve essere assicurata la completa frequenza del modulo di base e delle ore di disciplina specifica relativa al modulo professionalizzante;
- deve identificare specifiche attività collegate alle capacità e conoscenze della qualifica;
- deve essere organizzato in modo tale da permettere al corsista di acquisire le abilità previste, assumendo gradualmente le responsabilità proprie della qualifica, al fine di percepire e interiorizzare il proprio ruolo;
- deve essere regolare e prevedere alcune esperienze di turno completo e svolgersi prevalentemente durante i giorni feriali;
- deve avvenire nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente in materia;

Le ore di tirocinio possono essere svolte anche dopo l'esame di Stato, ma prima dell'esame di qualifica regionale. La frequenza dei tirocini deve essere certificata a cura del tutor e il tirocinio non può configurarsi come sostitutivo delle attività lavorative del personale in servizio. La valutazione negativa anche di un solo modulo di tirocinio, data la natura professionalizzante del monte ore, comporta la non ammissione alle prove finali.

In relazione al numero complessivo di ore previste dal tirocinio, si precisa che il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 230 del 05/04/2017, successivamente modificato con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 79 del 15/02/2018 ha stabilito il riconoscimento di 100 ore, relativamente alle aree di disabilità, integrazione sociale e scolastica, assistenza domiciliare, salute mentale, quale credito formativo per le attività svolte nei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento, già Alternanza Scuola Lavoro) da parte dei giovani frequentanti i percorsi di integrazione delle competenze per OSS.

Articolo 7 - Requisiti della docenza

Al fine di assicurare l'effettiva acquisizione delle competenze previste per l'OSS, le Istituzioni scolastiche devono avvalersi di esperti provenienti dall'ambito lavorativo sanitario e sociosanitario/assistenziale con esperienza professionale significativa, prevedendo il loro coinvolgimento sia nell'attività di aula sia in attività pratiche a carattere laboratoriale, come previsto dalla DGR n. 1124 del 06/08/2020.

I docenti delle discipline previste devono essere in possesso di idonei titoli di studio attinenti le discipline d'insegnamento, di comprovata esperienza maturata nei servizi socio sanitari e/o esperienze di insegnamento in percorsi in ambito socio-sanitario in conformità ai requisiti stabiliti dalla disciplina regionale.

Articolo 8 - Monitoraggio e valutazione

Per la miglior riuscita delle attività formative sopra indicate e poste in essere dalle Istituzioni scolastiche partecipanti e realizzate dalle medesime in ottemperanza agli ordinamenti scolastici e alle disposizioni regionali, si ritiene indispensabile monitorare i percorsi in itinere mediante l'impiego di

metodi e strumenti di carattere quantitativo e qualitativo, verificando la corrispondenza tra quello che è stato progettato e la rispettiva realizzazione.

Il monitoraggio continuo faciliterà la valutazione complessiva delle attività al fine di esprimere un giudizio in termini di efficacia ed efficienza; la valutazione inoltre, servirà anche in vista di eventuali aggiustamenti e/o miglioramenti da realizzare negli interventi futuri.

Articolo 9 - Adempimenti dell'USRV in materia di organico

L'USRV si impegna a favorire la promozione delle attività formative delle Istituzioni scolastiche ammesse nel rispetto dei limiti e dei criteri di formazione degli organici definiti dalla normativa vigente in materia.

Articolo 10 - Esame finale e rilascio dell'attestato

Il processo valutativo è finalizzato a verificare il possesso di conoscenze, capacità e competenze corrispondenti agli standard professionali della qualifica OSS nell'ambito delle presenti disposizioni.

A conclusione del percorso formativo teorico e pratico è prevista la prova finale. Le modalità di svolgimento della prova finale saranno oggetto di provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

L'esame verterà su tutte le competenze dell'OSS e deve essere programmato successivamente al conseguimento del diploma di Stato.

La valutazione finale sarà effettuata in conformità alla disciplina regionale vigente.

Articolo 11 - Modalità di attuazione - crediti

A tutti coloro che sono in possesso del diploma ad indirizzo "Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale" è riconosciuto un credito formativo spendibile nei percorsi OSS ordinari, che sarà definito fatte salve le opportune modifiche in ordine al riallineamento delle competenze necessario a seguito della riforma degli IP, di cui al D.Lgs. n. 61/2017 e alle modifiche dei programmi dei corsi per OSS disposti con la DGR n. 1124 del 06/08/2020.

Articolo 12 – Oneri

Il presente Protocollo d'Intesa non prevede oneri a carico delle Parti.

Articolo 13 - Durata del Protocollo

Il presente Protocollo d'Intesa avrà durata biennale e le disposizioni in esso contenute, potranno attuarsi, presso le Istituzioni interessate, per gli Anni Scolastici 2020/2021 e 2021/2022, fatti salvi gli eventuali interventi di modifica che si rendessero necessari a causa di nuove disposizioni normative e/o di necessità di adeguamento riscontrate.

Articolo 14 - Tutela dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire le informazioni, sia su supporto cartaceo che

informatico, relativi alle attività riconducibili al presente Protocollo d'Intesa e ai possibili successivi atti ad esso connessi, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Articolo 15 – Controversie

Ogni e qualsiasi questione che dovesse sorgere in relazione al contenuto del presente Protocollo, e che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Venezia.

Articolo 16 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia ed a quelle del Codice Civile.

Il presente Protocollo è da considerarsi esente da imposta di bollo ai sensi dell'Allegato B-Tabella Art. 16 al D.P.R. n. 642/1972.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione del Veneto
l'Assessore all'Istruzione, alla Formazione, al Lavoro e Pari Opportunità
Elena Donazzan

Per l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Il Direttore Generale
Carmela Palumbo